

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CREA - CONSIGLIO PER LA
RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’.

Il CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (di seguito brevemente denominato "Ente"), ente di diritto pubblico, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e denominato CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA a seguito l'incorporazione dell'INEA come da Legge 23/12/2014 n. 190 art. 1 comma 381,382 con sede in Roma Via Po n. 14, codice fiscale 97231970589, rappresentato dal , nato/a a in data , C.F., in virtù dei poteri spettanti ai sensi delle vigenti norme interne di organizzazione e funzionamento,

E

La , (di seguito "Cassiere" o "Istituto Cassiere"), con sede legale in alla via n., C.F., rappresentata dai Sig.ri nato/a a il C.F., in qualità di Procuratore Speciale, regolarmente autorizzato alla

27/01/2017 n.39, è articolato in una singola Amministrazione Centrale, con sede di Roma alla Via Po n.14, e in una pluralità di Centri di Ricerca individuati in numero di 12, dopo la riorganizzazione prevista dal “Piano di riorganizzazione della Rete scientifica” approvato con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016;

- c. in conformità a quanto previsto dall’artt. 11 e 15 del Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito, “R.O.F.”) e dall’art. 5 c. 2 del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito, “R.A.C.”) nelle more di una nuova regolamentazione, i suddetti Centri di Ricerca costituiscono “Centri di spesa” con autonomia finanziaria e gestionale, riferita anche all’emissione di mandati e reversali da estinguersi in sede decentrata;
- d. tale suddetta autonomia comporta la necessità che ciascun Centro di Ricerca possa disporre di apposito budget di cassa c.d. “plafond”, preventivamente assegnato a cadenza trimestrale, presso il medesimo Istituto di credito in cui è aperto anche il conto corrente gestito dall’Amministrazione Centrale – per emettere, da un lato, mandati di pagamento e, dall’altro, reversali di incasso collegate al pagamento di emolumenti stipendiali e alla chiusura del fondo economale;

- f. la presente convenzione prevede le modalità di espletamento del servizio di cassa in favore dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di Ricerca del CREA e consente di movimentare i conti intestati ai Centri di Ricerca del CREA, tramite il sistema di c.d. "cash pooling" o sistema equivalente che garantisca comunque l'autonomia di spesa dei predetti Centri sulla base di quanto descritto in sede di offerta tecnica;
- g. con Decreto n. _____ del _____ il CREA ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cassa per gli anni 2018-2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il bando di gara è stato trasmesso alla GURI in data _____ (pubblicato il _____);
- h. con Decreto n. _____ del _____ il CREA ha aggiudicato l'appalto all'Impresa/RTI _____ che di seguito sarà chiamato per brevità "Istituto Cassiere";
- i. che l'Ente ha individuato l'Aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i. che l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della

definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che la premessa, la documentazione di gara, con particolare riferimento all'offerta tecnica, al disciplinare di gara e capitolato tecnico, e allo schema di convenzione sottoscritti dal Cassiere e i documenti citati nella presente convenzione, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

- dalle norme dettate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del Sistema di Tesoreria Unica e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal Regolamento CE n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate in corso del contratto.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto negli atti di gara e nella presente convenzione e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio dell'Amministrazione, condizioni migliorative.

alcun aggravio economico rispetto a quanto stabilito in sede di offerta.

3. Il servizio di cassa, di cui alla presente convenzione, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente, e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e da questo ordinate con l'osservanza delle norme che disciplinano tali operazioni, nonché:

- a) la riscossione di tutte le entrate fruttifere ed infruttifere dell'Ente;
- b) la gestione dei pagamenti delle spese dell'Ente (Amministrazione Centrale e Centri di Ricerca);
- c) l'acquisto, la vendita, la custodia e l'amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente o depositati provvisoriamente da terzi;
- d) l'attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di cassa dell'Ente;
- e) l'obbligo per il Cassiere di informare tempestivamente l'Ente di qualunque eventuale innovazione normativa in materia di finanza pubblica,

5. Il servizio dovrà essere svolto con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra l'Ente e l'Istituto Cassiere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso, nonché la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti effettuate dall'Istituto Cassiere (invio dei files dei mandati e delle reversali, ritorno quietanze, interrogazioni sui movimenti effettuati, etc...).

6. La gestione dei pagamenti disposti dall'Amministrazione Centrale del CREA e dai Centri di ricerca dell'Ente medesimo avviene in via telematica. L'interscambio degli ordinativi informatici, una volta attivato, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti punti:

- delle norme specifiche previste dalla presente convenzione, dal relativo disciplinare e dal relativo capitolato tecnico;
- delle specifiche tecniche che saranno parte integrante della convenzione di affidamento del servizio;

- Linee guida per la definizione del protocollo di colloquio e tracciato standard degli OPI redatto dall'AGID;
 - Circolare ABI, serie tecnica n. 17 del 22/07/2016;
 - Circolare AGID n. 5/2016 recante l'ufficializzazione delle regole tecniche OPI ultima versione;
- dell'art. 1 comma 533 della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) che ha previsto l'evoluzione delle rilevazioni SIOPE in SIOPE+;
 - del Decreto MEF del 04/09/2017 relativo al nuovo glossario SIOPE;

7. La gestione dei pagamenti deve avvenire con ripianamento, a cadenza giornaliera e tramite un sistema di compensazione automatico, dei pagamenti disposti sui singoli conti correnti dei Centri di Ricerca con le disponibilità presenti sul conto di cassa generale gestito dall'Amministrazione Centrale del CREA (c.d. "cash pooling") o secondo modalità equivalente come previsto in offerta tecnica;

8. L'Istituto Cassiere assicura la corretta gestione dei pagamenti anche ai fini di garantire l'ottemperanza dell'Ente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 130/2010 e s.m.i.

Centri di Ricerca, come previsto dal Regolamento dell'Ente, pur se i pagamenti transiteranno sull'unica contabilità speciale del CREA aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

12. Il Cassiere si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto:

- della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.;
- delle disposizioni indicate nel precedente art. 3 e di tutte le prescrizioni che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente convenzione;
- delle linee guida (Agid e ABI) indicate nei documenti di gara;
- di quanto indicato nell'offerta tecnica ed economica;
- di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni.

13. In relazione alla natura del servizio, fatta salva l'attività di monitoraggio dei

trasmissione materiale dei documenti cartacei potrà essere eliminata e sostituita dalla sola trasmissione telematica dei documenti medesimi in un secondo momento, tramite l'attivazione di un sistema di trasmissione dati che preveda l'uso della firma digitale.

15. L'Istituto Cassiere si obbliga a supportare il CREA nel recepimento dell'evoluzione della normativa e delle regole tecniche relative al S.E.P.A. (Single Euro Payments Area), a partire dal recepimento della P.S.D. (Payment Services Directive) avvenuto per il tramite del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, entrato in vigore il 1° marzo 2010 e dalle Regole tecniche emanate dall'AGID e dall'ABI per l'introduzione del sistema OIL e dal 2019 dell'ordinativo incasso e pagamento OPI e SIOPE +.

16. Le parti, di comune accordo, potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti opportuni e le varianti ritenute necessarie.

consegne, ed alla conciliazione contabile con le scritture dell'Ente, nonché depositare presso l'Ente tutta la documentazione inerente alla gestione del servizio medesimo, ovvero su disposizione dell'Ente, a trasferire detta documentazione al Cassiere subentrante.

3. Il Cassiere su richiesta dell'Ente si obbliga a proseguire il servizio anche oltre il termine di scadenza della convenzione, alle medesime condizioni, fino a che non sia efficace la nuova convenzione di cassa e non sia intervenuto il conseguente passaggio di consegne.
4. Le prestazioni oggetto della presente convenzione, saranno eseguite:
 - per l'Amministrazione centrale presso la filiale della Banca più vicina alla sede dell'Ente;
 - per i Centri di Ricerca dell'Ente presso la filiale del comune ove è dislocata la sede amministrativa dei Centri, o presso comuni limitrofi o

3. Così come risulta in maniera dettagliata dall'offerta economica presentata ed allegata in copia al presente contratto, le condizioni economiche per il servizio in oggetto sono le seguenti:

- a) Importo forfettario per commissioni bancarie: Euro _____
- b) Tasso debitore praticato per eventuali anticipazioni di cassa: Euro _____
- c) Importo commissioni annue addebitate all'ente per rilascio fideiussione:
Euro _____
- d) Attivazione gratuita per gestione carte di credito e carte prepagate: nr.

- e) Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dall'istituto Cassiere: Euro

4. Gli importi di cui al precedente punto 3 sono da intendersi comprensivi degli oneri per la sicurezza, escluso IVA ove dovuta.

5. Non compete al Cassiere alcun rimborso o compenso ulteriore rispetto a quanto già previsto in sede di offerta e al precedente comma 3 a fronte degli oneri relativi a commissioni bancarie a carico di terzi o dell'Ente, bonifici

sopra elencati, che saranno eventualmente richiesti dall'Ente, anche per il proprio personale, il Cassiere applicherà, ove le parti non concordino sulla loro prestazione a titolo gratuito, le condizioni più favorevoli abitualmente praticate alla propria clientela primaria.

8. Il pagamento degli importi sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20/02/2004 n. 52, dal D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dei successivi decreti attuativi. A norma dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la fattura potrà essere emessa solo a seguito di certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP o emesso dal direttore dell'esecuzione e validato dal RUP. Il Cassiere si impegna inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Ente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
9. La fattura per l'importo forfettario per commissioni bancarie di cui al comma 3 punto a), dovrà essere emessa entro il 15 novembre di ogni anno; tutti gli

l'espletamento di particolari servizi. In tal caso l'unico traente è il Cassiere, previa emissione di apposita reversale.

12. Gli interessi attivi maturati sulle giacenze fruttifere dell'Ente costituiranno nota di credito a favore dello stesso, che provvederà ad emettere la relativa reversale d'incasso.
13. L'importo delle spese previste a rimborso dalla convenzione costituirà nota di debito a carico dell'Ente che provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura. Tale importo dovrà essere addebitato, durante l'esercizio finanziario, da parte del Cassiere all'Ente con cadenza trimestrale.

Art. 6

Condizioni di conto

1. Il Cassiere, per la gestione del servizio di cassa, dovrà provvedere alla gestione dell'unico conto di tesoreria intestato all'Ente, la cui sede legale è sita in Roma, Via Po, 14 cap 00198.
2. Il Cassiere, inoltre, dovrà dotare ogni Centro di Ricerca dell'Ente, compresa

4. In allegato alla presente convenzione (Allegato___), l'elenco delle filiali dell'Istituto Cassiere, necessarie a garantire l'espletamento del servizio, considerando lo stato attuale di organizzazione dell'Ente. Il Cassiere assicura la presenza di una sua filiale in almeno 7 dei 9 Comuni in cui sono ubicate le 13 sedi amministrative dell'Ente. Al fine di garantire l'espletamento del servizio, il Cassiere, ove non disponga di una sua filiale in non più di tre Comuni in cui risultano ubicate i Centri di ricerca dell'Ente, potrà avvalersi per l'espletamento del servizio in questione, anche di altri istituti di credito, risultando, comunque, esso stesso sempre responsabile degli adempimenti previsti dalla presente convenzione.

Art. 7

Esercizio Finanziario

1. Il Cassiere prende atto che l'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo. Dopo tale termine non potranno essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio di competenza

integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 204/1998 e s.m.i. (*entrata infruttifera*);

c) dai corrispettivi riscossi dai Centri di Ricerca per le attività di ricerca di formazione e consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati (*entrata fruttifera*);

d) dalle assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o da altre pubbliche amministrazioni pubbliche (*entrata infruttifera*);

e) dalle rendite del proprio patrimonio e dall'ammontare dei lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati (*entrata fruttifera*);

f) dai contributi di ricerca concessi dall'Unione Europea (*entrata infruttifera*);

g) *royalties* provenienti da brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di

4. A fronte dell'avvenuto incasso il Cassiere rilascerà, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario e compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto di bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate dai funzionari individuati ai sensi del successivo art. 11.

5. Il Cassiere, anche senza la preventiva emissione di un ordinativo di incasso, è tenuto a riscuotere tutte le somme versate a qualsiasi titolo a favore dell'Ente, rilasciando una ricevuta contenente la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente" e:
 - gli estremi identificativi del versante con l'eventuale indicazione delle persone giuridiche private, società, enti, associazioni o persone fisiche per cui si esegue l'operazione;
 - la causale del versamento da dichiarare a cura del medesimo versante;

ordinativi di incasso che alla data del 31 gennaio risulteranno ancora non riscossi verranno introitati sulla competenza del nuovo esercizio finanziario.

7. Gli ordinativi d'incasso (reversali), debitamente sottoscritti dai funzionari individuati ai sensi del successivo articolo 11, dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la denominazione dell'Ente e della relativa struttura disponente;
- b) l'indicazione del capitolo di entrata e dell'imputazione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera;
- c) l'indicazione del debitore;
- d) l'ammontare della somma da riscuotere, espressa sia in cifre sia in lettere;
- e) la causale del versamento;
- f) il numero progressivo dell'ordinativo d'incasso, senza distinzione tra conto competenza e residui per esercizio finanziario;
- g) l'esercizio finanziario e la data d'emissione;

strumento e andranno applicate le Commissioni che verranno appositamente concordate.

I POS devono essere abilitati al pagamento con PagoBancomat ed almeno 3 carte emesse dai seguenti maggiori circuiti: Pago Bancomat, Visa, Mastercard, Cirrus Maestro.

Art. 9

Pagamenti e requisiti dei mandati

1. Il Cassiere provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Tali mandati dovranno, inoltre, recare la firma dei funzionari individuati ai sensi del successivo art. 11.
2. I mandati dovranno essere, di regola, intestati individualmente ai singoli beneficiari. Sarà cura dell'Ente avvisare direttamente i beneficiari dopo la

vigente (e della Circolare MEF n. 9 del 23 febbraio 2010).

5. Il ritardo del Cassiere nell'esecuzione dei mandati determina l'applicazione degli effetti di cui all'art. 19 della presente convenzione.
6. Il pagamento dei mandati avverrà normalmente:
 - a) per mezzo di bonifico bancario;
 - b) con accredito diretto in conto corrente postale o bancario;
 - c) per cassa quando la somma è disponibile allo sportello;
 - d) con girofondo in Banca d'Italia con trasferimento di fondi all'Istituto di credito del beneficiario;
 - e) con assegno circolare o altro strumento da inviare al domicilio del beneficiario;
 - f) per mezzo di vaglia postale o cambiario non trasferibile da inviare a destinazione del creditore, purché di importo inferiore ad Euro 1.000,00 (come previsto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

f) ricevuta dell'avvenuto pagamento per cassa, o con assegno circolare da ritirarsi allo sportello.

9. Tali strumenti di scarico dovranno essere corredati dagli estremi del relativo pagamento e saranno allegati ai titoli di spesa sui quali sarà apposta annotazione di richiamo.

10. Il Cassiere estinguerà i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di indicazioni specifiche il Cassiere è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo degli altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

11. Resta inteso che il Cassiere si impegna a predisporre, d'intesa con l'Ente ed entro massimo 2 mesi dalla decorrenza della presente convenzione, i mezzi necessari per realizzare e rendere pienamente operativi gli strumenti del mandato e reversale telematico secondo i tracciati OIL e dal 2019 secondo i tracciati OPI salvo diversa decorrenza normativamente stabilita.

- b) risultino mancanti di uno dei requisiti formali indicati al successivo comma 18;
- c) presentino discordanze fra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere (per i mandati cartacei);
- d) non presentino il codice SIOPE.

14. Le eventuali correzioni dovranno essere convalidate da un funzionario individuato ai sensi del successivo art. 11 della presente convenzione.

15. Il Cassiere provvederà a dare corso ai pagamenti solo entro i limiti delle disponibilità liquide esistenti sui conti e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. I mandati di pagamento che saranno emessi in mancanza totale o parziale di fondi dovranno essere immediatamente restituiti all'Ente entro e non oltre 7 giorni lavorativi.

16. Fermo restando il divieto assoluto di eseguire pagamenti senza la preventiva emissione del mandato, il Cassiere effettuerà i pagamenti in valuta e quelli

dell'esercizio in corso saranno restituiti dal Cassiere all'Ente per il pagamento l'anno successivo.

18. I mandati di pagamento, opportunamente sottoscritti dai soggetti individuati ai sensi del successivo articolo 11, dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'Ente e della relativa struttura disponente;
- b) l'indicazione del capitolo di spesa;
- c) l'indicazione del creditore, completa dei dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale o partiva I.V.A., nonché, ove occorra, di colui che risulti essere legalmente autorizzato a rilasciare quietanza con indicazione delle proprie generalità, della qualità e del titolo in forza del quale sia autorizzato a quietanzare;
- d) l'ammontare della somma da pagare, espressa sia in cifre sia in lettere e, in caso di trattenute operate e da operare, la somma netta da liquidare;
- e) la causale del pagamento;

carico del Cassiere. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno solo in caso di ritardata trasmissione di mandati da parte dell'Ente, oppure a difetto, errore o incompletezza di dati evidenziati sui mandati di pagamento.

Art. 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 8 della L. 13 agosto 2010 n. 136 il Cassiere si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto da tale norma in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Inoltre il Cassiere, nell'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente, provvede alle verifiche e garantisce il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio ed in materia di tracciabilità dei pagamenti, tra cui, in particolare, il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., la L. 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 3 e 6), il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e la L. 17 dicembre 2010 n. 217.

- b) fotocopia di un documento di identità della/e persona/e designata/e;
- c) fotocopia del tesserino attributivo del codice fiscale della/e persona/e designata/e;
- d) lo specimen della firma (estesa e breve) con la relativa autenticazione, entrambe acquisite su apposito modulo predisposto dal Cassiere.

L'Ente s'impegna, inoltre, a comunicare al Cassiere ogni successiva variazione dei dati su indicati.

3. Il Cassiere si impegna entro 2 mesi a dotare le persone delegate alla firma di un sistema di codici personali di accesso, chiavi di accesso e lettori di firma digitale al fine di consentire all'Ente di assolvere agli obblighi di firma digitale.

Art. 12

Trasmissione delle reversali e dei mandati

1. Gli ordinativi d'incasso e di pagamento e gli eventuali supporti informatici saranno trasmessi dall'Ente al Cassiere in ordine cronologico ed

di spesa o di introito, con particolare riferimento alla legge sul bollo e alle altre disposizioni fiscali in vigore. Il Cassiere è, comunque, tenuto a fornire notizie o interpretazioni sulle norme vigenti in materia fiscale. Le spese relative alle imposte e tasse saranno pagate a seguito di emissione di apposita nota di debito.

Art. 14

Pagamento degli stipendi

1. Il Cassiere assume l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti per il personale dipendente dell'Ente, obbligatoriamente tra il giorno 23 (ventitré) e il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, sia per il personale di ruolo che per il personale non di ruolo, salvo diversa pattuizione comunicata formalmente dalla Amministrazione Centrale o dai Direttori dei Centri di ricerca. Nell'ipotesi in cui il 23 (ventitré) del mese, o altra diversa

conto corrente bancario intestato al dipendente.

4. Il ritardato pagamento potrà costituire, ad insindacabile giudizio dell'Ente, causa di risoluzione del contratto fermo restando il risarcimento di eventuali danni a cui l'Ente andrà incontro per l'inadempimento contrattuale del Cassiere.

Art. 15

Riscossioni e pagamenti all'estero

1. L'Ente, per provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti in valuta estera, inoltra al Cassiere apposita richiesta documentata anche in via telematica. Il Cassiere, sulla base dei dati in essa contenuti, determina l'ammontare delle spese relative e procede agli adempimenti di propria competenza per effettuare la riscossione e il pagamento all'estero. Le operazioni all'estero verranno eseguite secondo le normative valutarie in vigore.
2. Il Cassiere dovrà provvedere alle riscossioni e ai pagamenti all'estero entro 5

con note di accompagnamento. La predetta nota, entro i 10 (dieci) giorni successivi, sarà restituita al Cassiere vistata per concordanza dai soggetti autorizzati alla firma a norma del precedente art. 11. Con analoga cadenza il Cassiere trasmetterà gli estratti conto per i movimenti dare ed avere dei sottoconti. La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire:

- il conto di evidenza riassuntivo del movimento di cassa;
- gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- i verbali di cassa, le eventuali altre evidenze previste dalla legge.

Art. 17

Anticipazioni di cassa e fideiussioni

1. Nell'eventualità in cui durante la gestione annuale, si verifichi una momentanea carenza di liquidità e che contemporaneamente l'Ente debba provvedere a pagamenti urgenti, dovuti e non prorogabili, il Cassiere si impegna, previa apposita richiesta ed entro 5 giorni lavorativi dalla stessa, a concedere anticipazioni di cassa nei limiti previsti dall'art. 52 del D.P.R. 27

una commissione pari al per anno, come indicato in offerta economica.

Art. 18

Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

1. Il Cassiere è obbligato a tenere quotidianamente aggiornato:
 - a) il bollettario delle riscossioni;
 - b) l'elenco progressivo delle reversali di incasso;
 - c) l'elenco progressivo dei mandati di pagamento;
 - d) un giornale di cassa, sul quale registrerà cronologicamente le riscossioni ed i pagamenti;
 - e) eventuali altre evidenze previste dalla normativa vigente a carico del Cassiere, in particolare per gli obblighi relativi al SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici).

2. Il Cassiere invierà giornalmente all'Ente *on line* un giornale di cassa con l'indicazione analitica delle operazioni eseguite. Trasmetterà, inoltre, contemporaneamente e con distinta l'elenco dei mandati di pagamento

garantire il miglior espletamento del servizio. Tale documentazione potrà esser verificata dall'Ente ogni volta che ne riscontri l'esigenza.

4. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria sull'Ente hanno accesso a tutta la documentazione relativa alla gestione del servizio di cassa, di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei predetti soggetti, questi ultimi potranno effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
5. Oltre ai rendiconti di cui al precedente art. 16, il Cassiere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente tutta la documentazione contabile in suo possesso per ogni verifica ed ispezione che lo stesso andrà a disporre.

Art. 19

Livelli minimi di servizio richiesti - Clausola penale

1. Le Parti convengono che le prestazioni indicate nel prosieguo del presente articolo costituiscono livelli minimi di servizio che il Cassiere è tenuto in ogni caso a garantire

	<p>tra il giorno 23 (ventitre) e il giorno venticinque di ogni mese, per il personale di ruolo e per il personale non di ruolo, salvo diversa pattuizione comunicata dalla Amministrazione centrale o dai Direttori dei Centri di ricerca. Nell'ipotesi in cui il 23 (ventitré) del mese o altra diversa data comunicata coincida con un giorno festivo, il Cassiere procederà al pagamento degli stipendi <u>il giorno lavorativo precedente</u>. L'Ente farà pervenire i mandati al Cassiere, anche in via telematica, entro il secondo giorno lavorativo precedente a quello di pagamento degli stipendi.</p>	<p><i>ordinativi eseguito in ritardo.</i></p> <p>Euro 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo.</p> <p><i>Tale penale si moltiplica per il numero di ordinativi eseguito in ritardo.</i></p>
<p>Art. 15 c. 2 Conv. Riscossioni e pagamenti all'estero</p>	<p>Il Cassiere dovrà provvedere alle riscossioni e ai pagamenti all'estero entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell'Ente.</p>	<p>Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo.</p>
<p>Art. 16 c. 1 Conv. Rendicontazione</p>	<p>Il Cassiere provvederà a trasmettere mensilmente, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo, il rendiconto delle disposizioni eseguite allegando tutti i relativi ordinativi completi della documentazione giustificativa. La trasmissione avverrà con note di accompagnamento in duplice esemplare o in via telematica. [...]</p> <p>Con analoga cadenza il Cassiere</p>	<p>Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo.</p>

	l'ordine d'arrivo o secondo l'ordine di priorità stabilito dall'Ente.	
Art. 17 Conv. Anticipazioni di cassa	Le anticipazioni di cassa richieste devono essere disponibili entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di anticipazione.	Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo.
Spedizione di assegni circolari	Gli assegni circolari richiesti dovranno essere inviati a mezzo posta o consegnati a mano al destinatario (Ente o terzo indicato) entro 1 (uno) giorno dalla richiesta.	Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo. <i>Tale penale si moltiplica per il numero di spedizioni eseguite in ritardo.</i>
Riaccredito in favore del CREA di assegni circolari e altri titoli di pagamento non riscossi dai beneficiari	Il riaccredito in favore del CREA di assegni circolari e altri titoli di pagamento non riscossi dai beneficiari dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta	Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo. <i>Tale penale si moltiplica per il numero di assegni riaccreditati in ritardo.</i>
Rimissione di assegno circolare o altro titolo di pagamento a seguito di smarrimento	La rimissione di un assegno circolare o di altro titolo di pagamento smarrito dovrà avvenire entro 30 giorni liberi dalla ricezione dalla copia della denuncia di smarrimento	Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo. <i>Tale penale si moltiplica per il numero di assegni o titoli.</i>
Comunicazione dell'avvenuta accettazione o rifiuto degli ordinativi di pagamento disposti dal CREA	Il Cassiere è tenuto a comunicare all'Ente l'avvenuta accettazione o l'avvenuto rifiuto degli ordinativi di pagamento ricevuti, entro 1 giorno lavorativo.	Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo. <i>Tale penale si moltiplica per il numero di comunicazioni da effettuare.</i>
Tempestiva risposta e presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento inviate per	La presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento inviate per scritto (anche via e-mail) dal CREA	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. <i>Tale penale si moltiplica</i>

2. L'Ente deve darne benestare alla Banca, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del "quadro di raccordo". Trascorso tale termine la Banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 21

Obblighi di segretezza

1. Il Cassiere si obbliga a garantire, anche successivamente alla cessazione del rapporto convenzionale, la segretezza dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dell'adempimento delle prestazioni, a non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della presente convenzione.

2. Il Cassiere è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza

2. Il Cassiere è, altresì, responsabile della regolarità delle operazioni eseguite rispondendo, in merito ad eventuali irregolarità verificatesi, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio tanto nei confronti dell'Ente quanto nei confronti dei terzi creditori.
3. Il Cassiere è responsabile nei confronti dell'Ente di tutti i danni anche a terzi derivanti e /o connessi all'esecuzione della presente convenzione ed è tenuto a manlevarlo e a tenerlo indenne da tutte le conseguenze derivanti da inadempimenti relativi alla presente convenzione.

Art. 23

Procedure informatiche e ordinativi informatici

1. Il Cassiere dovrà garantire gratuitamente collegamenti telematici efficienti tra la propria rete dati e quella dell'Ente, adeguando altresì le procedure informatiche in suo possesso, ove esse risultino incompatibili rispetto a quelle utilizzate dall'Ente, tenendo conto in particolare del software contabile

Cassiere, previo accordo scritto con lo stesso, l'esecuzione di prestazioni non contemplate dalla presente convenzione, dietro la corresponsione di eventuali diritti, interessi e commissioni, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Ove se ne presentasse l'esigenza, le parti, di comune accordo, potranno altresì disporre la modifica di alcune disposizioni riportate nella convenzione in oggetto, o talune modifiche generate da nuove disposizioni normative dettate in materia di gestione del servizio di cassa per l'Ente.
3. Entro 15 giorni dalla firma della presente convenzione, sarà costituito, con apposito accordo scritto, ove necessario, un gruppo di lavoro Ente-Cassiere chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
 - a) esaminare, tempo per tempo, ogni questione che potrebbe sorgere in merito alla gestione del servizio di cassa;
 - b) concordare eventuali modifiche e/o miglioramenti da apportare durante

Subappalto, cessione della convenzione e dei crediti

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatte salve le modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e il subappalto, salvo nel caso in cui sia dichiarato in sede di offerta e nei limiti previsti dal codice dei contratti pubblici.
2. La cessione del credito è disciplinata dal comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del CREA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 26

Clausola risolutiva espressa e recesso

1. L'Ente ha la facoltà di risolvere anticipatamente della convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione al Cassiere a mezzo pec, 30 giorni prima, nei

- g) sopravvenute cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lg.s n. 50/2016.
2. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione espressamente previste dalla presente convenzione e la possibilità di avvalersi della risoluzione per inadempimento prevista dal codice civile e fatta salva la possibilità di agire per il risarcimento del danno subito.
 3. L'Ente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'Appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.
 4. L'Ente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 27

Controversie – Foro competente

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è _____
2. Il direttore dell'esecuzione è _____
3. Il RUP e il direttore dell'esecuzione sono considerati referenti nei rapporti con il Cassiere
4. Il Cassiere si obbliga ad indicare tempestivamente all'Ente i nominativi ed i *curricula* delle unità di personale stabilmente addette all'attività di referente per il "governo" del servizio oggetto della presente convenzione, ed i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica (e-mail). Tali soggetti posseggono almeno 10 (dieci) anni di esperienza continuativa nello svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto della presente convenzione, e svolgono attività di monitoraggio dell'andamento del servizio reso e del rispetto dei livelli minimi di servizio richiesti.
5. Il Cassiere si obbliga altresì ad indicare tempestivamente all'Ente i nominativi dei soggetti che svolgono il ruolo di Responsabili esterni del trattamento dei

Oneri fiscali e spese

1. Sono a carico del Cassiere tutte le spese del contratto e i relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari e l'imposta di bollo.
2. La presente convenzione sarà oggetto di registrazione in caso d'uso.
3. La convenzione e i suoi allegati sono assoggettati ad imposta di bollo come disciplinata e quantificata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i., ammontante ad euro 16 ogni 4 facciate del contratto e degli allegati che ne formano parte integrante. L'imposta di bollo deve essere pagata tramite modello F24.

Art. 31

Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del CREA e patto di integrità

4. Il Cassiere si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e

dell'art. 2 del medesimo D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto.

Art. 32

Trattamento dei dati personali

1. Il Cassiere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

7. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
8. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
9. Il Cassiere è a conoscenza che i dati relativi al presente contratto saranno

convenzione e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e
convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e le condizioni di seguito
indicate:

L'Ente

L'Impresa
